

CHIARIMENTI IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO

Gentile assistito/a

Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale. È come un cassetto virtuale dove è riposta e ordinata tutta la tua documentazione sanitaria. In seguito alle modifiche normative introdotte dal D.L. 34/2020 il FSE di tutti gli assistiti è attivato per legge, come di seguito spiegato.

Cosa c'è di nuovo?

Il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha modificato l'art. 12 del D.lgs. 179/2012 nel senso che tutte le prestazioni sanitarie fruite dagli assistiti devono alimentare automaticamente nel FSE.

Come meglio descritto di seguito, tale alimentazione non determina alcun automatismo circa la possibilità di accesso e di lettura di tali documenti da parte dei soggetti e degli esercenti le professioni sanitarie che la prenderanno in cura sia nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, sia al di fuori degli stessi. Detti soggetti non possono accedere al FSE se non previa acquisizione del Suo consenso (c.d. consenso alla consultazione), che può essere sempre revocato.

Resta ovviamente fermo il diritto a Lei riconosciuto dalla disciplina di settore di oscurare singoli dati o documenti, che non saranno più consultabili attraverso il Fascicolo da parte degli altri soggetti che la prenderanno in cura. L'esercizio del diritto di oscuramento, il mancato consenso alla consultazione, così come la successiva revoca, non pregiudicano il diritto all'erogazione di alcuna prestazione sanitaria.

Sul punto anche il Garante per la protezione dei dati personali ha sottolineato quanto sopra riportato nella comunicazione dell'11 gennaio 2021 (<https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9516732>).

I trattamenti effettuati dalla Regione Abruzzo

La Regione Abruzzo tratta attraverso SOGEI, come definito dall'art. 12 commi 2 e 6 del D.lgs. 179/2012, i dati personali di cui al Fascicolo sanitario per finalità:

- di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
- di programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.

Quali dati personali tratta?

La Regione può accedere ai dati consultabili attraverso SOGEI, senza tuttavia poter consultare i Suoi dati identificativi diretti, e più precisamente senza conoscere:

- a) nome e cognome;
- b) codice fiscale;
- c) giorno e mese di nascita per gli assistiti con età superiore all'anno compiuto;
- d) giorno di nascita per gli assistiti con età inferiore all'anno compiuto;
- e) estremi di documenti di identità;
- f) via e numero civico di residenza o di domicilio
- g) recapiti, telefonici o digitali, personali;
- h) copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici;
- i) informazioni non strutturate di tipo testuale;
- l) informazioni non strutturate di tipo grafico, sia statiche (immagini) che dinamiche (video).

La Regione, pertanto, attraverso SOGEI, effettua trattamenti di dati personali pseudonimizzati, ovvero con modalità tali che non consentono l'immediata e diretta associazione all'anagrafica della persona cui si riferiscono e ne rendono inattuabile, a mezzo degli ordinari strumenti a disposizione degli operatori, l'estrazione di copia.

La Regione non comunica i Suoi dati personali a soggetti terzi.

I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate.

Non esistono processi decisionali automatizzati effettuati a mezzo del Fascicolo sanitario elettronico.

Con riferimento ai diritti riconosciuti in capo agli interessati si rinvia all'informativa per il trattamento dei dati personali presente alla pagina <https://sanita.regione.abruzzo.it/fse>.

I trattamenti effettuati dai Soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali e da tutti gli esercenti le professioni sanitarie

I Soggetti del Servizio sanitario e dei Servizi sociosanitari regionali, nonché tutti gli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito possono accedere al Suo FSE per finalità di cura solo se Lei ha prestato uno specifico consenso.

Quali dati sono trattati?

Attraverso il FSE il personale sanitario che ha in cura l'assistito può accedere ai dati e ai documenti sanitari relativi a referti, lettere di dimissione ospedaliera, prescrizioni, ecc., riferiti agli eventi sanitari a Lei occorsi.

Nel FSE è presente anche il Suo profilo sanitario sintetico (*Patient Summary*), in cui i dati sono inseriti e aggiornati dal Suo medico di medicina generale/pediatra che ha la finalità di favorire un rapido inquadramento del Suo stato di salute al personale sanitario che La prenderà in cura.

Attraverso il FSE è possibile consultare anche le informazioni relative ai farmaci a Lei prescritti ed erogati nella sezione denominata dossier farmaceutico.

Lei potrà inoltre inserire ulteriori informazioni e documenti sanitari, che ritiene rilevanti, in una specifica sezione (c.d. Taccuino), quando resa disponibile da SOGEI, ed, eventualmente, renderla visibile agli esercenti le professioni sanitarie che La assistono. In tale sezione, Lei potrà inserire in particolare anche gli eventuali documenti sanitari generati da eventi clinici riferiti alle prestazioni

erogate al di fuori del SSN prima del 19 maggio 2020. Infatti, solo a partire da tale data, anche i dati e documenti relativi a prestazioni erogate al di fuori del SSN sono accessibili attraverso il Suo FSE.

La base giuridica del trattamento

Come già evidenziato, sulla base della normativa vigente, a partire dal 19 maggio 2020, il FSE si alimenterà automaticamente con i dati delle prestazioni a Lei erogate, ma sarà consultabile solo da Lei. Affinché sia consultabile anche da parte del personale sanitario che La prende in cura sarà infatti necessario che Lei esprima un specifico consenso (consenso alla consultazione).

Il Consenso alla consultazione del FSE

Il Suo consenso è richiesto per permettere la consultazione dei Suoi dati e documenti sanitari attraverso il FSE da parte dei soggetti e degli esercenti le professioni sanitarie, tenuti al segreto professionale o comunque all'obbligo di segretezza, che La prenderanno in cura, sia nell'ambito del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali, sia al di fuori degli stessi.

Il mancato consenso alla consultazione del FSE non comporta conseguenze nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, ma non permette in via ordinaria ai professionisti sanitari che La prendono in cura di consultare il Suo FSE e quindi di acquisire informazioni utili per una cura più sicura e appropriata. In caso di mancato consenso alla consultazione, infatti, i documenti accessibili attraverso il FSE sono visibili soltanto da Lei.

Lei può esprimere il Suo consenso alla consultazione anche online, direttamente accedendo al Suo FSE. Ulteriori modalità di espressione del consenso e le sedi in cui Lei può manifestare la Sua volontà sono rese note dalla Regione mediante pubblicazione di apposite informative online all'indirizzo web <https://sanita.regione.abruzzo.it/fse>.

Lei potrà revocare il consenso alla consultazione con le medesime modalità con cui lo ha in precedenza prestato. La revoca del consenso determina la disabilitazione della consultazione dei dati e dei documenti presenti nel FSE da parte dei soggetti precedentemente autorizzati, senza conseguenze in ordine all'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario e dei servizi socio-sanitari regionali.

Che cosa si può fare con il proprio Fascicolo sanitario elettronico?

Attualmente con il FSE può solo visualizzare e stampare i Suoi documenti (prescrizioni, referti, ecc...), ma in futuro sarà possibile avere anche a disposizione altri servizi che verranno adeguatamente pubblicizzati.

Quali sono i vantaggi nell'utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico?

Il Fascicolo sanitario elettronico rappresenta un'opportunità:

- per avere la propria storia clinica disponibile in formato digitale, aggiornata e consultabile in ogni momento;
- per condividerla, su Sua insindacabile scelta, con i professionisti e le strutture che la prenderanno in cura.

Tutte le attività sul FSE sono registrate e a lei notificate

Le notifiche sono avvisi automatici inviati via email e generati al verificarsi di eventi, quali:

- accesso al Fascicolo sanitario elettronico,
- accesso ai documenti,
- gestione documenti (pubblicazione, modifica, cancellazione),
- variazione/scadenza medico,
- variazione dati personali,
- variazione consensi e visibilità documenti,
- attività di delega FSE a persona di fiducia.

Una volta attivato il Fascicolo, può configurare quali notifiche ricevere e a quale indirizzo email inviarle.

Richieste di portabilità e limitazione e/o di opposizione al trattamento

Con riferimento ai trattamenti di dati previsti dal vigente decreto legge n. 1 del 7 gennaio 2022 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” il diritto di opposizione non è esercitabile in quanto il trattamento dei dati personali è imposto da norma di legge.

Con riferimento al fascicolo sanitario elettronico, in forza delle modifiche apportate dal decreto Rilancio alla disciplina sul FSE, essendo l'alimentazione del Fascicolo (a partire dal 19 maggio 2020) prevista per legge, non è esercitabile nei confronti di tali trattamenti il diritto alla cancellazione dei dati (“diritto all'oblio”), previsto dall'art. 17 del Regolamento UE 2016/679 (art. 17, par 3, lett. a). Non sono inoltre esercitabili nei confronti dei trattamenti effettuati attraverso il FSE:

- il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento), in quanto il trattamento non è effettuato con mezzi automatizzati, non si fonda su dati da Lei forniti e solo parzialmente sul consenso dell'interessato;
- il diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento), in ragione della base giuridica del trattamento.

Resta ovviamente fermo il diritto di oscuramento dei dati e dei documenti previsto dalla disciplina sul FSE (art. 8, DPCM n. 178/2015) e il diritto degli assistiti di opporsi all'alimentazione del Fascicolo con i dati relativi a prestazioni erogate prima del 19 maggio 2020. Il diritto di opposizione sarà esercitabile solo a seguito di una specifica e adeguata campagna di comunicazione che questa Regione effettuerà, secondo quanto richiesto dal Garante, per indicare le modalità e il termine entro il quale esercitare tale diritto, nonché le conseguenze di tale manifestazione di volontà. Per ulteriori informazioni, visiti la pagina dedicata al FSE (<https://www.fascicolosanitario.gov.it/>) dal Ministero nonché quella pubblicata dalla Regione <https://sanita.regione.abruzzo.it/fse>

17 febbraio 2022

Contatti DPO Aziendale

dpo@asl1abruzzo.it

dpo@pec.asl1abruzzo.it